COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VIII SETTORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 67 DEL 1/8/2023

REG. GEN. N. 809 DEL 01/08/2023

OGGETTO: ricorso al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale – Roma (06559/2023 REG.RIC.) proposto dalla ********** Generali S.R.L. Società Unipersonale, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la ********** S.r.l.". Conferimento incarico legale e impegno di spesa.

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Monte di Procida;
- il vigente Regolamento Avvocatura Comunale;
- il bilancio di previsione per l'anno 2023 e pluriennale 2023/2025;
- il Decreto Sindacale n. 14/2023 con il quale sono state conferite le funzioni di responsabili dei servizi;

Acquisito il ricorso innanzi al Consiglio di Stato, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 12296 del 28.07.2023, la ********** Generali S.r.l. Società Unipersonale, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la ********** S.r.l., richiedevano al giudice adito:

- *la riforma previa sospensione degli effetti anche mediante l'adozione di misure cautelari monocratiche della sentenza n. 4364 del 7.06.2023, pubblicata il 18.07.2023, con la quale il T.A.R. Campania – Napoli ha respinto il ricorso n. 5680/2022 proposto dal costituendo R.T.I. ********** Generali S.r.l. – ********** S.r.l. per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad oggetto la "Progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con interventi sui moli di sopraflutto e sottoflutto - opere di completamento – Lotto 1" nonché degli ulteriori e diversi atti indicati nel ricorso introduttivo ed in particolare del Verbale n. 5 del 5.10.2022 relativo alla seduta riservata all'esito della quale la Commissione di Gara ha proceduto al riesame delle offerte tecniche con riferimento al Criterio Uno previsto dal Disciplinare di Gara.*

  Con la sentenza impugnata n. 04364/2023, il TAR Campania (Sezione Prima), aveva respinto il ricorso n. 5680/2022 proposto dai ricorrenti con il quale si richiedeva l'annullamento:

  - della determinazione n. 255/2022 con la quale il Comune di Monte di Procida ha disposto in favore della C.E.M. S.p.A. l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad oggetto la "*Progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con interventi sui moli di sopraflutto e sottoflutto - opere di completamento – Lotto 1*";
  - di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare, lesivo degli interessi dedotti in giudizio.

Considerato che l'appalto di cui si discute è interessato da un corposo contenzioso dinanzi alla giustizia amministrativa iniziato nel marzo 2021 dinanzi al TAR (determinazione n. 19/2021) per poi continuare al Consiglio di Stato in più fasi (impugnativa di ordinanze di rigetto sospensiva, motivi aggiunti) e che tutta la vicenda processuale è stata affidata sin dall'inizio all'avv. A. Messina con esiti, allo stato, positivi per l'ente;

Visti:

- l'art. 13, comma 2 del D. Lgs 36/2023 - Ambito di Applicazione, ove è previsto che "*le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*".
- l'Art. 13, comma 6 del D. Lgs 36/2023 che rimanda all'Allegato I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti - art. 2 – Definizione dei contratti (*lett. m - "contratti esclusi"*);
- la Direttiva n. 2014/23/UE (citata nel su indicato Allegato I.1), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - Sezione II del Capo I del Titolo I – Esclusioni – art. 10 (Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori) che esclude dall'applicabilità del codice dei contratti *i procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali*;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 31/7/2023, in corso di pubblicazione, mediante la quale si prende atto della necessità di costituirsi nel giudizio de qua sulla scorta della istruttoria eseguita dal settore interessato con motivi che saranno esplicitati negli atti giudiziari all'uopo predisposti;
Richiamato il Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale che all'art. 7.3. stabilisce, tra l'altro - *a fronte della particolare importanza, ovvero in casi di eccedenti picchi di attività, carenza di organico, conflitto di interesse o nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio Avvocatura* - la possibilità di ricorrere ad incarico a legale esterno.
Richiamate le precedenti proprie determinazioni n. 4/2017, n. 45/2017, n. 22/2023 di costituzione dell'albo degli avvocati per affidare, nei limiti del quadro normativo, incarichi legali a difesa e tutela dell'Ente, laddove gli stessi non siano affidati all'Avvocatura Comunale.
Dato atto che trattasi di giudizio presso magistratura superiore per la quale non vi è abilitazione all'interno dell'ufficio prescindendo dalla considerazione che l'attuale assetto organizzativo confluito nel decreto sindacale di attribuzione responsabilità, della specificità, particolarità e complessità dei procedimenti, delle criticità organizzative, del considerevole numero di incarichi già conferiti alla avvocatura interna renderebbero comunque necessario affidare l'incarico a legale esterno.
Preso atto che:
- l'udienza collegiale per la discussione della sospensiva è fissata per il 29/8/2023;
- della necessità di garantire la consequenzialità degli incarichi di cui alla medesima controversia che rendono assolutamente non opportuna alcuna rotazione a riguardo;
- del riscontro alla assunzione all'incarico dell'avv. Antonio Messina, C.F.: MSSNTN66A16F839S del Foro di Napoli (contattato per le vie brevi, già affidatario del primo grado della cui sentenza vi è gravame nonché dei vari giudizi amministrativi avuti a riguardo dal 2021 con esiti, tra l'altro, postivi per l'ente) per un importo complessivo di € 4.000,00 (al lordo di oneri di legge), meritevole di approvazione in relazione alle tariffe di cui al DM 55/2014 e al DM 37/2018 recanti "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

Tenuto conto che:
- l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenzagenerica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa risulta di entità contenuta;
- il predetto legale, possiede una indubbia esperienza e specializzazione nella materia in oggetto, oramai consolidata conoscenza del presente giudizio quale affidatario, con esiti positivi per l'ente, del primo grado e degli altri giudizi instaurati in sede amministrativa;
- del disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;
Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
Atteso doversi procedere al conferimento dell'incarico previo impegno contabile e approvazione dello schema di contratto per la relativa sottoscrizione

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:
di approvare l'allegato schema di contratto, parte integrante del presente provvedimento, alla presente;
di affidare all'avv. Antonio Messina, C.F.: MSSNTN66A16F839S, l'incarico legale in oggetto (costituirsi nel giudizio esplicitato in premessa per tutelare la posizione dell'ente), al costo di € 4.000,00 (al lordo di tutti gli oneri fiscali e comprensivo di tutti gli oneri di legge).
di impegnare la spesa complessiva di **€ 4.000,00**, derivante dalla presente procedura, come segue.

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Es.Succ. Euro
1112	**1.01.02.03**	**01.11**	**01.11-10.30.299.002**		**4.000,00**			

di dare atto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 che:
- l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2023;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Monte di Procida, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 ed è accessibile nel sito istituzionale dell'Ente.

Il Funzionario responsabile
F.to Avv. Ciro Pugliese

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Monte di Procida li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gennaro D'Oriano

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 01/08/2023

~~Il Messo Comunale~~
F.to Dott. Avv. Armida Mancino

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di _____, nella Casa Comunale,

T R A

il Comune di Monte di Procida codice fiscale 80100130634, partita Iva 005448910639 (di seguito: Comune), in persona dell'avv. Ciro Pugliese, responsabile dell'Avvocatura Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Monte di Procida, via Panoramica, ai sensi del decreto sindacale n. 14/2023 di conferimento incarichi di titolari di posizioni organizzative

E

L'Avvocato Antonio Messina, C.F.: MSSNTN66A16F839S, del Foro di Napoli, P. IVA
nato a - il e residente a alla Via
n. , in seguito definito "il Professionista"

Premesso che

Con ricorso innanzi al Consiglio di Stato, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 12296 del 28.07.2023, la ********** Generali S.r.l. Società Unipersonale, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la ********** S.r.l., richiedevano al giudice adito:

- *la riforma previa sospensione degli effetti anche mediante l'adozione di misure cautelari monocratiche della sentenza n. 4364 del 7.06.2023, pubblicata il 18.07.2023, con la quale il T.A.R. Campania – Napoli ha respinto il ricorso n. 5680/2022 proposto dal costituendo R.T.I. ********** Generali S.r.l. – ********** S.r.l. per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad oggetto la "Progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con interventi sui moli di sopraflutto e sottoflutto - opere di completamento – Lotto 1" nonché degli ulteriori e diversi atti indicati nel ricorso introduttivo ed in particolare del Verbale n. 5 del 5.10.2022 relativo alla seduta riservata all'esito della quale la Commissione di Gara ha proceduto al riesame delle offerte tecniche con riferimento al Criterio Uno previsto dal Disciplinare di Gara.*

  Con la sentenza impugnata n. 04364/2023, il TAR Campania (Sezione Prima), aveva respinto il ricorso n. 5680/2022 proposto dai ricorrenti con il quale si richiedeva l'annullamento:

  - della determinazione n. 255/2022 con la quale il Comune di Monte di Procida ha disposto in favore della C.E.M. S.p.A. l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad oggetto la "*Progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con interventi sui moli di sopraflutto e sottoflutto - opere di completamento – Lotto 1*";
  - di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare, lesivo degli interessi dedotti in giudizio.

Con determinazione n. 67/2023 si procedeva a stabilire la costituzione del Comune di Monte di Procida nel giudizio meglio in premessa esplicitato per tutelare la posizione dell'ente individuando il legale incaricato ed approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e preventiva spesa;

Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 (Decreto Liberalizzazioni Monti) e il DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247";

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico di prestazione professionale ha per oggetto: "incarico legale per costituirsi nel giudizio esplicitato in premessa, sin dalla udienza del 29 agosto 2023, per tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente".

Art. 2) Preso atto della disponibilità del legale che per lo svolgimento dell'incarico si impegna a presentare, a conclusione del giudizio parcella per l'importo i cui parametri sono stabiliti dalla Determinazione n. 67 che ha statuito le costituzioni in giudizio e precisamente: ***completa gestione dei procedimento per la complessiva somma forfettaria di € 4.000,00 comprensiva di contributo unificato e bollo (oneri di legge e R.A. inclusi). La gestione avrà per oggetto sia la fase giudiziale, compresi eventuali ricorsi incidentali e motivi aggiunti, che quella stragiudiziale.***

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Il Pagamento del saldo avverrà non prima di 30 gg. dalla determina di liquidazione e previa produzione di certificazione di regolarità contributiva Cassa Forense regolare.

Art. 3) Per il sostegno alle spese di causa potrà essere oggetto di valutazione, ad insindacabile giudizio dell'Ente, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, la corresponsione di un acconto, che sarà computato all'atto della definitiva liquidazione.

Art. 4) Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, ove e come previsto nella Delibera di incarico. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale

assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza giudiziale, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito dei provvedimenti giurisdizionali. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese le istruzioni ritenute opportune per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
Art. 5) Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.
Art. 6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
Art. 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, fatti salvi i diritti dal medesimo maturati e salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
Art. 8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
Art. 9) Del pari il legale ha facoltà di rinunciare al mandato in qualsiasi momento senza pregiudizio per l'Ente, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
Art. 10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
Art. 11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.
Art. 12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali
Art. 13) Il contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Per ogni controversia in ordine alla sua interpretazione ed applicazione è competente il foro di Napoli.
La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.
PER IL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).
PER IL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA IL PROFESSIONISTA

INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il Comune di Monte di Procida, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente – in Monte di Procida, via Panoramica per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

a. completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune ed alla tenuta dell'Albo stesso;
b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
c. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
f. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:
a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Monte di Procida.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Monte di Procida, con sede in Monte di Procida (NA), via Panoramica.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel./fax 0968462702; e-mail *info@garanteprivacyitalia.it*; pec *info@pec.garanteprivacyitalia.it*.

Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il professionista viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.